

LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI

— SI PUBBLICA OGNI MESE —

Si spedisce alle Camere di Commercio Italiane, ai Municipi, alle Rappresentanze, ai Circoli ed alle princ. Ditte commerciali della Provincia, ed ai giornali che accordano il cambio

CONDIZIONI

L'abbonamento è obbligatorio per un anno e costa L. 5. — Pagamenti anticipati. — Spedizione a domicilio. Un numero separato Centesimi 5. Prezzo delle inserzioni da convenirsi.

AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio. I manoscritti non si restituiscono. Le lettere non affrancate si respingono.

CONTO CORR. COLLA POSTA

CONTO CORR. COLLA POSTA

Si avvertono le Spett. Direzioni di Riviste, Giornali e pubblicazioni periodiche, che la Camera di commercio di Trapani provvede direttamente, in principio d'anno, al rinnovamento degli abbonamenti, nei limiti del proprio Bilancio, e quindi qualsiasi spedizione non richiesta, si riterrà fatta a titolo di omaggio e sarà ricambiata col presente Bollettino.

ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

SUNTO dei verbali delle adunanze

N. XI

A 28 Gennaio 1902

Tornata ordinaria

Presenti i Signori Comm. Nunzio Aula Senatore del Regno, *Presidente*, Cav. Carlo Sammartano, *Vice-Presidente*, Comm. Francesco Incagnone, Cav. Giuseppe Cassisa, Cav. Mario Srraino, Carlo Martines, Cav. Vito Iavara Scurto Sindaco di Mazzara, *Consiglieri*, Avv. Mondini, *Segretario*.

1. Agenzia commerciale in Ianina

Si prende atto della istituzione di una mostra campionaria di prodotti italiani presso l'Agenzia commerciale in Ianina (Epiro); e si dispone di comunicare al pubblico la notizia per mezzo del Bollettino camerale.

2. Servizio ferroviario

Si delibera reclamare contro il costante ritardo nello arrivo dei treni ordinari lungo la linea della Sicula Occidentale. Si delibera pure di indagare se sia fondata la diceria della

prossima abolizione del servizio dei treni diretti, ed agire di conseguenza.

3. Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli

Si delibera appoggiare il voto della Consorella di Vicenza, con cui si chiede che sia deferita alla Camera di commercio anziché al Consiglio Provinciale la nomina dei Comitati di patronato, proposti nel nuovo disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

4. Nuove associazioni

Si delibera di provvedere al rinnovamento annuale delle associazioni a Riviste e Giornali.

5. Pubblica Mediazione

Si pronunzia lo svincolo della cauzione prestata dal Pubblico Mediatore noleggi Sig. Filippo Marino, per volontario ritiro.

6. Pratiche d'ordine interno

Si provvede in merito alle pratiche d'ordine interno comunicate dalla Presidenza.

7. Tassa camerale

Si approvano i Ruoli per la tassa camerale 1901 dei Comuni di Trapani, Monte San Giuliano, Paceco, Marsala, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Alcamo, Camporeale, Calatafimi, Vita, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Castellammare, Favignana e Pantelleria.

8. Servizio della Cassa per gl'infortunati sul lavoro

La Camera delibera far voti al R. Governo perchè sia facilitato ai

privati di potersi consorzicare per la fondazione di Casse autonome particolari, anche e principalmente in considerazione di certe industrie i cui rischi sono minori.

9. Conto consuntivo 1901

La Camera, udito il rapporto del Segretario e le proposte della Commissione di Finanza e di Contabilità delibera di approvare il Conto Consuntivo camerale 1901 con le seguenti risultanze:

Riscossioni	L.	36890, 48
Pagamenti	»	28335, 78
Rimanenza attiva	L.	8554, 70
Reste a riscuotere	»	13003, 36
Totale attività	L.	21558, 06
Reste a pagare	»	15208, 09
Avanzo d'ammin.	L.	6349, 97

Deliberò altresì di approvare

1. La situazione patrimoniale a 31 dicembre 1901, recante i seguenti risultati:

Attività (immobili, mobili etc)	L.	141571, 34
Passività (resid. pass.)	»	15208, 09

Differenza attiva L. 126363, 25

2. La situazione del Fondo pensioni degli Impiegati camerale, pure a 31 dicembre 1901, con un fondo di L. 28457, 50, cioè L. 26002, 20 valore di acquisto di 12 certificati di rendita; e L. 2455, 30 credito sulla Cassa Postale di Risparmio.

Il Segretario
Avv. MONDINI

SUL CONTRATTO DI LAVORO

Pubblichiamo il rapporto trasmesso dalla Camera di Commercio al Signor Prefetto della Provincia, sull'importante argomento del contratto di lavoro.

Premettesi che i rapporti e i conseguenti patti di lavoro, sono in generale regolati dalle consuetudini locali, più o meno corrispondenti alle disposizioni dei Codici, essi non trovansi raccolti e molto meno codificati in modo da costituire se non la risorsa costante, almeno una traccia, e conseguentemente, non dirò lo arbitrio, ma certamente ogni esigenza giornaliera o temporanea, serve a determinare l'applicazione più o meno costante del regime consuetudinario.

Quanto poi a contratti di lavoro propriamente detti, non è il caso di parlarne, essi non esistono affatto, o tutto al più possono ritenersi tali, ma fino a certo punto, alcune convenzioni usate nell'industria agricola. Per altro, venendo ai dettagli, procurerò di specificare meglio la condizione in cui versa tra noi lo svolgimento del lavoro.

Va da sé che nella maggior parte dei casi, questo sistema non è utile per alcuna delle due parti, giacché esse a vicenda possono trovarsi in collisione d'interessi, e con danno di tutti.

Modificare legislativamente questo stato di cose, non sarebbe molto facile, la legge per altro potrebbe stabilire alcune norme costanti per riparare alle deficienze, che nel corso di questa relazione andrò segnalando, l'interesse scambievole, soprattutto quando si istituiranno ben determinate, legali ed equanimi rappresentanze degli interessi dei lavoratori, varrà certamente a modificare le consuetudini che più non sarebbe giusto mantenere.

A patto per altro che l'esagerazione o l'intransigenza non intervengano a rendere anormali quei rapporti che invece debbono mirare a far più sicuro lo sforzo pel miglioramento economico al quale miriamo.

Parlando a nome della Camera di commercio, e quindi con la veste di rappresentante ed interprete dei complessi bisogni e dei concomitanti interessi della produzione e del lavoro, devo insistere sulla necessità di eliminare quanto di ostile e di irritante possa contenersi nei mezzi adottati per la normale regolarizzazione dei rap-

porti tra il committente o il proprietario, ed il lavoratore.

E finalmente, in linea preliminare, devo constatare che non esistono tra noi libretti di operai, regolamenti di fabbrica o del personale, e simili. Deficienza che è da deplorare; d'onde il voto che si provveda a ripararvi, nell'interesse scambievole.

Venendo ora ai dettagli, e mio intendimento — date le fonti alle quali attingo le mie conoscenze, e le funzioni generali della Camera di commercio, in nome della quale io scrivo — di aggruppare i lavoratori sommariamente enunciati nella richiesta della S. V. III ma, in vari nuclei, corrispondenti alle varie industrie esercitate, mettendo in una categoria a parte gl'Impiegati di commercio, nome generico che indica tutti i lavoratori di concetto, d'ogni ramo, che coadiuvano le varie aziende industriali e commerciali.

Ma anche qui devo presentare una osservazione preliminare, cioè che le condizioni dei lavoratori ed i rapporti tra essi e i loro committenti o proprietari, variano dai maggiori ai minori centri. Nel corso di questa Relazione, noterò, occorrendo, queste variazioni — almeno le più sensibili, pel rimanente mi riporto alle nostre pubblicazioni illustrative generali.

Credo però utile notare che il numero dei lavoratori esibiti all'esercizio delle varie industrie, esclusa quella tessile casalinga, che è del tutto un'industria familiare, ed i contadini, si fa ascendere a 19249, cioè:

Industrie minerarie e simili 3100.
Industrie alimentari 8500.
Industrie tessili (esclusi i telai) 390.
Industrie diverse 2300.
Arti manuali 3958.

1. Industrie estrattive e marittime.

Alcune tra queste industrie hanno una grandissima importanza tra noi, p. e. la pesca, le industrie marittime e le salinari.

La pesca ordinaria, è esercitata dai marinari, per loro conto, raggruppati in famiglia e per comunità d'interessi, con barca, utensili ed attrezzi propri. Il prodotto rappresenta il guadagno dell'industria; e si divide: una parte al padrone, una alla barca ed agli utensili ed attrezzi, ed una per ciascuno ai pescatori. Così stando le cose, non è possibile precisare il guadagno del lavoratore, dipendendo esso dalla qualità e quantità del prodotto, e dalla maggiore o minore facilità di venderlo. E

per altro è da notare che la vendita, sia in piazza, sia per altre piazze, è fatta ordinariamente agl'intermediari, i quali non è raro il caso che abusino delle condizioni dei lavoratori. Questi per altro, sono fino a certo punto garantiti, perchè hanno la loro rappresentanza; e lo saranno di più se questa loro rappresentanza otterra un vero riconoscimento legale.

La grande pesca — corallo, spugne, tonnare — è regolata altrimenti. Quella del corallo e delle spugne, un tempo florida, oramai più non si esercita per conto proprio.

E quindi, il pescatore, o si ingaggia per la campagna, e prende ordinariamente da 127 a 150 lire; o va a giornata, ed il suo salario è di L. 1,70 al giorno, tutto compreso.

I pescatori delle tonnare, in qualche caso vanno a *forfait*, in altri a giornata, su per giù alle stesse condizioni. Hanno in oltre, in generale, una interessanza o partecipazione agli utili, cioè in rapporto al numero dei pesci pescati.

I marinai di piccolo cabotaggio, per lo più vanno *alla parte*, e cioè dividono il guadagno, netto di spese e vitto, tra equipaggio e barca — otto parti alla barca, una e mezza al Capitano, ed una al marinaio. Quando vanno a stipendio, prendono la paga giornaliera, da L. 1,90 a L. 2,10 — secondo i casi. Nelle convenzioni *alla parte*, l'arrollamento finisce all'arrivo del veliero nel porto di armamento, o in quello di destinazione; in caso diverso lo arrollamento s'intende confermato, alle stesse condizioni, sino all'arrivo nel porto destinato.

Del resto, queste convenzioni sono le più sicure e normali, perchè devono farsi colle forme e colle regole segnate dal Codice per la Marina mercantile e di Commercio.

Nel caricamento delle navi, i marinai prendono due parti, e la barca una parte dei guadagni.

I salinari, sono di più specie. In primo luogo vengono i *curatoli di salina*, persone di fiducia, che stanno sempre sul posto, sono retribuiti secondo l'importanza della salina, ed hanno qualche guadagno in proporzione al raccolto fatto. Indi sono da notare i *giornalieri*, i quali sono adibiti ai lavori di preparazione e di coltivazione, prendendo un salario di L. 1,60 in media al giorno, non che a quelli della raccolta, con un salario di L. 1,80. Abbiamo poi i *trasportatori*, quelli cioè che portano il sale dalle caselle agli

aironi, e sono pagati a ragione del lavoro compiuto, cioè cent. 48 per tonnellata — in modo che prendono una giornata media di L. 3,80; i *caricatori* delle barche, sono pagati a lavoro compiuto, cent. 22 la tonnellata; la loro giornata va alle L. 1,70 in media; i *pu-leggiatori* e *stivatori*, pure lavorano a cottimo, potendo prendere un salario medio di L. 2,80.

A servizio di questa industria così rilevante, stanno pure i *sorveglianti* che hanno un salario medio di L. 2,50 al giorno; ed i *trasportatori* per l'imbarco, il cui servizio è pagato a cottimo, alla ragione di cent. 40 a L. 1,28 per tonnellata, secondo la distanza, ed il cui guadagno, dedotta la parte presa dalla barca, può ascendere in media a L. 3,50 al giorno per ciascuno.

I rapporti tra committenti e lavoratori, nell'industria salinaria, sono regolati dalle consuetudini, ed in generale sono normali, tranne forse per i lavori a cottimo, nei quali in certe occasioni mal si vorrebbe tollerare l'introduzione degli appaltatori del servizio, adottata per altro dai proprietari nell'interesse del regolare andamento dei lavori.

Riguardo alle altre industrie estrattive, devo notare quella delle solfate — limitatissima — regolata secondo le norme di altri centri più importanti, nella quale per i lavori di estrazione l'operaio adibito ha il salario di L. 3,10 al giorno, e per gli altri, L. 1,60, e quella delle cave, che è molto estesa, nella quale i numerosissimi operai prendono presso a poco quanto i contadini, cioè L. 1, a L. 1,70 in media, secondo la località ed i bisogni.

2. Industrie manuali diverse.

L'esercizio delle arti manuali in Provincia di Trapani occupa un grandissimo numero di lavoratori. Si calcola che esistano: Muratori 922, Falegnami 407, Fabbri ferrai 198, Calzolai 834, Sarti da uomo 226, Sarte e modiste 59, Pastai 224, Panettieri 195, Fornai 170, Macellai 122, Stovigliai 167, etc.

Il lavoro di questi e degli altri simili operai, non è regolato da alcun contratto, ma dalle consuetudini e dalle fluttuazioni della offerta e della domanda, non che dalla importanza dei centri dove è esercitato. Non esistono libretti, né regolamenti o norme pel caso di licenziamento, di servizio militare, di malattia ecc.

La durata del lavoro è ordinariamente dall'alba alla sera, con due riposi al giorno, di cui l'antimeridiano più breve. Quasi sempre, specialmente in

Trapani, si lavora anche nei giorni festivi, volontariamente, non già per imposizione, ma con orario più limitato.

Nella maggior parte delle arti sopra mentovate, che lo consentono, troviamo un doppio sistema: il lavoro per conto proprio, in bottega propria, a commissione, ovvero col proposito di tener pronto un certo numero di oggetti manifatturati per venderli ai richiedenti; e quello a salario, presso un imprenditore, un capo maestro (come ordinariamente fanno i muratori, i bottai e simili), o un capo fabbrica.

Il lavoratore a giornata percepisce un salario che varia secondo la importanza dei centri e dell'arte esercitata.

Le medie dei salari è stata calcolata così: Partanna ed Alcamo da L. 1,25 a L. 2; Salaparuta L. 1,50; Camporeale, Calatafimi e Vita da L. 1,50 a L. 2,50; Gibellina, Poggioreale e Castellammare da L. 1,70 a L. 2,50; Santa Ninfa e Salemi L. 2; Trapani, Marsala e Mazzara da L. 2,25 a L. 4; Castelvetro L. 2,50; Monte San Giuliano, Paceco, Campobello, Favignana e Pantelleria, L. 2,50 a L. 3. Ordinariamente si paga a settimana posposta, e per l'effettiva durata del lavoro.

3. Opifici

Anche negli Opifici i lavoratori non sono reclutati per contratto, non sono garantiti od obbligati da Regolamenti uniformi, da ordini di servizio, da disposizioni riflettenti la durata del lavoro, il riposo festivo, il licenziamento, le indennità in caso di malattia, e simili; e non hanno libretti o benserviti — questi ultimi, sempre dati, per altro, a richiesta.

La durata del lavoro è dall'alba alla sera, esclusi i giorni festivi. I salari medi hanno una scala estesissima, da L. 1,50 minimo, a L. 5 massimo, secondo le varie mansioni. I bottai e i travasatori hanno in media il minimo, L. 1,50; i falegnami, i ferrai e i fuochisti L. 2; i mugnai e i macchinisti L. 5. È naturale che i capi d'arte rispettiva hanno un trattamento maggiore — i fanciulli e gli apprendisti, minore. Ordinariamente è stabilito un orario, ed accordato il riposo festivo; ed in caso di lavoro in ore e in giorni straordinari, è data una indennità.

In questa categoria possono comprendersi i salatori, i tonnaroti e simili, il cui salario giunge alle L. 5 al giorno lavoriero.

4. Agricoltori.

I sistemi di coltivazione agricola so-

no tre: la locazione d'opera propria-mente detta, la gabella, la mezzadria o colonia, poco diffusa.

Il primo sistema comprende la grande massa dei lavoratori a giornata, a salario, i quali possono anche essere minuscoli proprietari essi stessi, che allogano altrui, in date epoche, il loro lavoro. Essi sono adibiti al bisogno, senza contratto, senza obbligazione scambievole di durata del lavoro, e percepiscono salari differenti secondo le stagioni e il genere del lavoro.

Ordinariamente lavorano dall'alba alla sera. Percepiscono un salario medio, che è molto basso in taluni centri e che quasi da per tutto varia dalle L. 1,25 alle L. 1,50 al giorno, oltre il vino, un quartuccio e mezzo, e la minestra, e la così detta *bevuta* (vippita) serale. Il quale salario all'epoca della raccolta giunge sino a L. 3 al giorno, secondo la richiesta.

Recentemente in molte parti della Provincia questo salario è stato portato in media a L. 1,70 al giorno, senza però vino e minestra.

Il secondo sistema, quello della gabella, ha sollevato in ogni tempo le maggiori recriminazioni, specialmente in riguardo all'affitto dei latifondi.

Consiste o nello affitto diretto che il proprietario fa al contadino di una parte del proprio fondo, ad uso di coltivazione di cereali, ed allora non potrebbe far sorgere alcuna generica contestazione, perchè lo affitto è corrispondente alla bontà delle terre ed alle richieste, ovvero nella concessione di un vasto latifondo ad un intermediario che alla sua volta lo dà in sub-locazione, a piccole partite, ai contadini — e questo è il sistema che ha suscitato tante lagnanze. Esso è destinato certamente a scomparire, ma soltanto quando la sicurezza, la viabilità, la sanità delle campagne ed ancora l'elevazione dal livello intellettuale e morale del contadino, permetteranno un più diretto ed immediato intervento del capitale e del proprietario nell'industria agricola.

Il terzo sistema è quello della mezzadria o colonia, vario secondo le varietà delle coltivazioni e delle terre, e riguardo ai patti ed alle compartecipazioni. Ordinariamente con questo sistema si ha che il proprietario appresta la terra e le sementi; il mezzadro il lavoro, i concimi, gli animali e gli attrezzi. Il prodotto si divide, o in parti uguali, nei casi migliori, ovvero prelevando la semente nei casi meno favorevoli.

Tutto considerato, in materia di con-

trattazioni agricole, senza parlare dei salari dei giornalieri che possono dirsi regolari, occorrerebbe non solo una riforma per ciò che concerne la durata degli affitti (che in atto è minima, non oltre i 5 anni), la regolarizzazione degli avvicendamenti, e la divisione del prodotto nella mezzadria; ma ancora il miglioramento delle condizioni generali in fatto di sicurezza di sanità, di viabilità, di istruzione pratica e soprattutto di credito.

5. Impiegati di commercio.

Questa numerosa classe di lavoratori di concetto, Contabili, Ragionieri, Rappresentanti, Procuratori, Direttori di Stabilimenti e simili, parrebbe che in generale dovesse trovarsi regolarmente garantita ed obbligata per via di contratti. Ma non è così nella massima parte dei casi. E quindi essi, che sono pagati, del resto, discretamente, a mese posposte, non si trovano tutelati, altro che pel buon volere dei principali o dei committenti; e possono anche essere licenziati senza preavviso. Essi non hanno diritto a trattamento di pensione, non godono, tranne che in casi rari, ed in misura assai limitata, di alcuna partecipazione agli utili; non possono pretendere gratificazioni, né indennizzi in caso di sospensione di lavoro per malattia e per chiamata sotto le armi. Non è detto obbligatoriamente, ma possono ottenere il ben-servito, in caso di allontanamento o di licenziamento. Non hanno assicurato il riposo, festivo. Gli stipendi di cui godono, vanno dalle L. 100 alle 200 per contabili, più ancora, secondo la importanza dell'azienda, per direttori e simili, L. 70 per sorveglianti, dalle 40 alle 45 lire per fattorini e facchini, a ragion di mese.

Vengo ora ai voti che si potrebbero formulare, date le illustrazioni che precedono, in un prossimo e desiderato intervento legislativo per la regolarizzazione dei contratti di lavoro. Non senza premettere, che per quanto riguarda la industria agricola più che di riforma di contratto e forse anche di rimaneggiamento delle disposizioni contenute, in riguardo, nel Codice Civile, sarebbe il caso di provvedimenti d'ordine economico, ridotti a rendere più normali la condizione della coltivazione, della produzione, e degli scambi dei prodotti. E quindi, come ho già accennato sicurezza, viabilità, risanamento, credito agrario, osservatori di commercio e di scambi — e come co-

ronamento all'opera, istruzione agraria pratica, largamente diffusa sopra luogo.

I voti sono

1. Che sia provveduto alla rappresentanza legale dei lavoratori, in modo che si possa al bisogno utilmente discutere e provvedere in tutte le emergenze;

2. Istituzione di libretti per gli operai, di regolamenti di fabbrica e simili, non che di certificati di *ben servito*;

3. Regolarizzazione della durata massima del lavoro giornaliero, per ciascuna categoria di operai; dei riposi giornalieri e festivi; dagli indennizzi per un lavoro eccezionale;

4. Regolarizzazione dei patti colonici:

a) con lo stabilire un minimo della durata della gabella, che corrisponda alle rotazioni agrarie d'una coltivazione razionale;

b) con il fissare più equamente e dettagliatamente i patti della mezzadria, specialmente in ordine alla durata del contratto, agli anticipi in sementi ed in denaro, alla ripartizione degli utili, alla assicurazione del prodotto, alla guardiania o camperia;

5. Regolarizzazione delle condizioni degli Impiegati di commercio, in ordine

a) al loro licenziamento, cioè al preavviso o all'indennizzo;

b) al servizio prestato, cioè in riguardo all'orario, al riposo festivo, ai permessi, ai casi di malattia o altri legittimi impedimenti;

c) ai casi di invalidità e di vecchiaia, per quali sembrerebbe consigliabile lo estendere a loro i benefici della Cassa Nazionale di previdenza per gli operai.

INTERESSI COMMERCIALI

Presso l'Agenzia commerciale italiana di Ianina nell'Epiro, è stata fondata una mostra campionaria di prodotti italiani, allo scopo di rendere più agevoli i rapporti commerciali tra i due paesi.

Parecchi nostri prodotti troverebbero facile smercio in quei paesi, ed il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ad oggetto di facilitare lo invio dei campioni, si è determinato di assumerne a proprie spese il trasporto. Per ottenere questa facilitazione, occorre che gli

interessati rimettano alla Camera di commercio i loro campioni.

I prodotti che, secondo l'esperienza dell'Agente, potrebbero avere facile smercio in Epiro, sono:

Abiti fatti — Berretti turchi (fetz) — Biacca e colori d'ogni genere — Biancheria — Canape pettinata — Candele steariche — Cappelli di paglia ordinari — Carta da scrivere e da imballaggio — Cementi — Cera — Colori e oli per pittura — Cotone, tessuti greggi e stampati, o bianchi — Ferramenta da costruzione — Fiammiferi — Lana e filati colorati — Maglieria — Mobili di legno — Oreficeria — Pelli gregge di bue — Porcellane — Profumeria — Riso — Saponi — Seta, tessuti — Terraglie — Velluti — Zolfi.

La RÈCLAME Economica

Corriere internazionale di pubblicità

Direzione generale ed Amministrazione

TORINO

Via Urbano Rattazzi N. 5.

Sedi e rappresentanze in tutto il Regno

Abbonamento Italia L. 6 - Estero L. 12
Un numero separato C. 10

Esce il 5, 15, 25 di ogni mese

SI DISTRIBUISCE

GRATIS a tutte le Camere di Commercio e sindacati Agricoli, Alberghi, Caffè, Circoli, Farmacie, Parrucchieri principali Ditte ecc. ecc.

GRATIS ai Sindaci, Segretari Comunali, Parroci delle principali Città e paesi.

GRATIS alle Camere di Commercio e principali Ditte Estere.

ING. L. DALLOLA

Via Sacchi 35 - TORINO - Via Sacchi 35

Rappresentanze nella Esposizione d'arte decorativa moderna in Torino

Istituto Nazionale UMBERTO I.

— FIRENZE —

Per i figli degli Ufficiali ed Impiegati civili e militari nel Regno

GIUSEPPE MARCHINGIGLIO, gerente resp.

Tipografia Giuseppe Gervasi-Modica